



**COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DEL PIEMONTE
Presidente**

IL PRESIDENTE

Vista la legislazione e la regolamentazione secondaria emanata in tema di emergenza epidemiologica da Covid-19;

Visto in particolare il D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, contenente “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.”;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, attualmente sino al 30 aprile 2021;

Visto il precedente Decreto del Presidente f.f. di questa C.T.R. N. 15 del 31/10/2020, il quale si intende qui richiamare per ogni aspetto non diversamente disciplinato con il presente decreto;

Vista la nota del Direttore della Direzione della Giustizia Tributaria - Prot. 6265 del 13/11/2020 "Nuovo applicativo e nuove funzionalità per la gestione delle "Udienze a Distanza ";

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Direttore Generale delle finanze n. 44 del 6/11/2020, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 283 del 13-11-2020;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Direttore Generale delle finanze n. 46 dell'11/11/2020, pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 28 del 16-11-2020 “Individuazione delle regole tecnico-operative per lo svolgimento e la partecipazione all’udienza a distanza ex art. 16, comma 4, D.L. n. 119/2018 e art. 27 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137”;

Vista la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria n. 1230/2020, del 10 novembre 2020 "Indicazioni relative alla fissazione e alla trattazione delle udienze ";

Sentiti, circa i criteri di massima da seguire onde individuare “le controversie per le quali l’Ufficio di segreteria è autorizzato a comunicare alle parti lo svolgimento dell’udienza a distanza (U.A.D.)”, i Presidenti di Sezione della C.T.R. del Piemonte, (nella videoconferenza dell’11.01.2021), gli esponenti dell’Ordine degli Avvocati e di quello dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Torino (nella videoconferenza del 12.01.2021), nonché i responsabili locali dell’Agenzia delle entrate (nella videoconferenza dell’ 1.02.2021);



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DEL PIEMONTE

Rilevato che presso questa CTR, attualmente e salvo l'implementazione delle dotazioni e dei collegamenti tramite la piattaforma individuata dal M.E.F., non sussistono le condizioni per l'espletamento simultaneo di più U.A.D.; che, inoltre, la disciplina legislativa "a regime" dell'udienza tributaria "da remoto" (art. 16, c.4, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modificazioni con L. 17 dicembre 2018, n.136) non prevede un ricorso generale ed indifferenziato a tale forma di trattazione

D i s p o n e:

1. - Ove le richieste di trattazione "da remoto" superino il numero di quelle effettivamente apprestabili, i Presidenti di Collegio individuano le controversie, per le quali le Segreterie sono autorizzate a comunicare alle parti tale forma di trattazione, sulla base dei seguenti criteri di massima: **la data di registrazione del fascicolo, il grado di complessità della controversia (desumibile, tra l'altro, dalla sussistenza, o meno, di una consolidata giurisprudenza sulla questione e dalla quantità dei documenti da esaminare), il valore della lite, nonché la concessione, o meno, di misure cautelari.**

Tali criteri vanno utilizzati anche nell'esame, da parte del Presidente del Collegio, delle richieste di rinvio a nuovo ruolo.

Le parti sono invitate ad attenersi agli stessi criteri nella formulazione e nella documentazione a sostegno delle istanze di discussione orale.

2. - Resta in facoltà dei Presidenti di Collegio individuare, in rapporto ai ruoli di udienza già formati ed al carico di lavoro pendente, la data dell'udienza alla quale rinviare il procedimento a seguito della reiterazione dell'istanza di trattazione in pubblica udienza, sia per la sua eventuale trattazione "da remoto", sia per effettuare la trattazione scritta previo deposito di note.

3. - È autorizzata, sulla base delle indicazioni fornite caso per caso dal Presidente del Collegio, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali partecipate, con collegamento, anche parzialmente, da remoto, a partire dal 22/02/2021.

Le trattazioni da remoto si svolgono sulla piattaforma *Skype for Business*, secondo le modalità previste dal Decreto n. 46/2020 e seguendo le Linee guida tecnico operative per le parti processuali e per il collegio giudicante, pubblicate sul-sito ministeriale.



**COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DEL PIEMONTE**

4. - Per ragioni di carattere organizzativo, anche al fine di evitare defatiganti rinvii, le parti ed i loro difensori sono vivamente invitati (come condiviso anche dagli Ordini professionali nell'incontro in premessa) a presentare l'istanza di discussione di cui all'art. 27, comma 2, d.l. 137/2020, almeno **quindici giorni prima** dell'udienza indicata nell'avviso di trattazione. Le parti avranno cura di indicare nell'istanza l'indirizzo di posta elettronica ordinaria, dove intendono ricevere l'invito per l'udienza.

5. - Qualora i Presidenti dei Collegi - una volta esaminate le richieste e deliberato in ordine alla loro ammissione in base ai criteri di cui al precedente punto 1 - constatino che il numero delle trattazioni da remoto previsti per una data udienza si riveli eccessivo, possono rinviare ad altra imminente udienza la trattazione dei procedimenti meno urgenti.

6. - Per lo svolgimento delle udienze a distanza, le Segreterie delle Sezioni:

a. comunicano alle parti, via P.E.C., *ex art. 16-bis*, d.lgs. 546/1992, **almeno cinque giorni prima** dell'udienza fissata per la discussione (o dell'udienza camerale partecipata), che la trattazione avverrà con il ***collegamento da remoto***, in base alla presente disposizione del Presidente della CTR;

b. **almeno tre giorni prima** della trattazione con ***collegamento da remoto*** danno avviso alle parti dell'ora e delle modalità del collegamento e trasmettono, contestualmente, il *link* per effettuarlo avvertendo che ciò comporta il consenso al trattamento dei dati personali, come da informativa *ex artt. 13 e 14* reg. UE 2016/679.

7. - Se nessuna delle parti reitera l'istanza di discussione in udienza, la trattazione degli appelli che, in periodo non emergenziale, sarebbero stati fissati in pubblica udienza e in adunanze camerale partecipate, avviene ***sulla base degli atti***, in camera di consiglio "non partecipata", ai sensi dell'art. 27, comma 2, primo periodo, D.L. 137/2020, la quale può svolgersi "in presenza", ovvero con collegamento, anche solo parzialmente, "da remoto", fra i componenti del Collegio ed il Segretario verbalizzante.

Allo stesso modo si svolgono le camere di consiglio ordinariamente fissate ai sensi dell'art. 33 D.lgs. n. 546/1992.

8. - Le sopra esposte indicazioni relative alla trattazione dei procedimenti si applicano sino al termine dello stato di emergenza nazionale da Covid-19.



**COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DEL PIEMONTE**

Si comunichi ai Presidenti, ai vice Presidenti di sezione e ai Giudici in servizio presso questa C.T.R., nonché al Dirigente ed ai Segretari di Sezione della stessa.

Si comunichi, altresì, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, alla D.G.T. del M.E.F., ai Presidenti delle CC.TT.PP. del Piemonte, agli Uffici territoriali delle Agenzie delle Entrate, ai Consigli degli Ordini professionali abilitati al patrocinio davanti alle Commissioni Tributarie, all'Ufficio Tributi della Regione Piemonte, all'ANCI Piemonte, al Garante del Contribuente nonché all'utenza attraverso la pubblicazione nella bacheca della Commissione Tributaria, sul sito *internet* della Giustizia Tributaria.

03.02.2021

IL PRESIDENTE

Dr Giovanni Giacalone